

LAURA CASTELVETRI  
Prof. ord. dell'Università dell'Insubria

## IL PROFILO STORICO: DAGLI ANTICHI CONCORDATI DI TARIFFA ALLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA NAZIONALE ED AZIENDALE (\*)

SOMMARIO: 1. Come nasce la contrattazione per gruppi delle tariffe salariali. Il primato storico dell'associazionismo di resistenza nel Piemonte albertino. – 2. Perché il Piemonte e perché i tipografi torinesi? – 3. Migrazione del modello piemontese. Protesta salariale, contrattazione collettiva e sindacalismo nei territori dell'Italia unificata. – 4. La contrattazione collettiva del salario: dalla prassi socio-economica al diritto sindacale e del lavoro, passando per la giurisprudenza probivirale e la dottrina. – 5. La parola ai probiviri.

1. – Nell'Europa liberale e liberista germogliata, con diverse declinazioni, sulle macerie degli antichi regimi, le miserabili condizioni di vita delle classi non abbienti, anch'esse rese libere dalla grande rivoluzione di scegliere il proprio lavoro e contrattarne il prezzo, hanno costituito l'inesco primordiale del processo che avrebbe generato non solo una originale metodica per la determinazione dei salari, ma che avrebbe dato impulso ad una produzione sempre più stabile e capillare di regole contrattuali, progenitrice di ciò che ora chiamiamo *diritto del lavoro*. Ed è emblematico che, anche oggi, come in passato e sempre nel nostro ordinamento, le discipline legali della retribuzione siano quantomeno sobrie, di principio, mai penetrate nella determinazione quantitativa di livelli minimi, sostanzialmente delegandosi il compito di fissarne gli *standard* alla dialettica collettiva <sup>(1)</sup>.

---

(\*) Intervento al Convegno dell'Accademia Nazionale dei Lincei su *“Il trattamento retributivo dei lavoratori, la contrattazione collettiva e la legge”*, Roma, 22-23 aprile 2010.

<sup>(1)</sup> Alla domanda “Come si determina la retribuzione?” Francesco Santoro-Passarelli, nel 1934, rispondeva: “È questo uno dei più gravi e delicati problemi della politica e del diritto del lavoro: in Italia è stato risolto con l'ordinamento corporativo che permette, come si dice, l'autodeterminazione di questo fondamentale elemento del contratto e del rapporto di lavoro, ossia la sua determinazione da parte delle stesse categorie (giuridicamente organizzate nei sindacati) degli interessati. Con ciò, mentre la determinazione del salario è stata sottratta, come si auspicava, all'arbitrio individuale, si è, d'altra parte, evitato di far ricorso a una determinazione dell'autorità, la quale sarebbe stata affatto inadeguata, per le molteplici e rapide mutazioni delle condizioni del mercato del lavoro da luogo a luogo e da tempo a tempo: la più conveniente determinazione del salario avviene col contratto collettivo, perché in questo gli interessi contrastanti delle parti possono incontrarsi e comporsi. In questo senso la dichiarazione XII [c. 2] della Carta del lavoro proclama: “[...] La determinazione del salario è sottratta a qualsiasi norma generale e affidata all'accordo delle parti nei contratti collettivi””, F. SANTORO-PASSARELLI, *Legislazione del lavoro. Lezioni raccolte dal Dott. G. Benettin*, Padova, 1936, pag. 59 e seg. Sul rapporto di reciprocità intercorrente, per il nostro diritto positivo, tra le prerogative

Come si sa, le numerose figure professionali espulse dalla competizione economica a causa del nuovo metodo di organizzazione del lavoro nella fabbrica capitalistica ebbero un tracollo del proprio tenore di vita, poiché esso ormai, nel libero mercato del lavoro, dipendeva dalla capacità di vendere e contrattare il prezzo di una merce sovrabbondante e svalutata, il cui valore di scambio non dipendeva più dal mestiere e dalle abilità tramandate, ma veniva governato dalla forza preponderante del compratore e dal rischio permanente della disoccupazione, della malattia, della vecchiaia.

Furono essenzialmente l'esiguità e la precarietà dei salari, dunque, a generare l'organizzazione dei lavoratori nelle cosiddette "coalizioni a sciopere", dapprima come deflagrazioni spontanee di intolleranza al regime di fabbrica e allo sfruttamento, incubate nell'indigenza e nell'insicurezza sociale e poi, progressivamente, come forme sempre più consapevoli di coordinamento degli interessi comuni, per migliorare o conservare le tariffe salariali.

Il fenomeno delle lotte salariali si presentò con notevole anticipo nel Piemonte pre-unitario, rispetto agli altri stati italiani, perché lì, in anticipo, aveva iniziato a diffondersi anche il sistema economico industriale, di cui le coalizioni operaie non erano che un effetto collaterale e necessitato, secondo la pragmatica presa d'atto dei governi sabaudi. Ma nel Regno di Sardegna si erano manifestati con anticipo anche gli ulteriori presupposti del tipico processo che, in ogni contesto, conduce dalla conflittualità innescata dai bassi salari alla formazione di una coscienza di classe e di un movimento operaio organizzato: il governo del Regno aveva provveduto – a valle dei moti del '21 e con evidenti scopi di controllo sociale e antirivoluzionario – a introdurre l'istruzione elementare obbligatoria <sup>(2)</sup>, contribuendo direttamente ad anticipare l'alfabetizzazione, anche metrologica, delle classi meno abbienti e, di riflesso, ad incrementare il numero degli occupati nelle stamperie e nei laboratori tipografici e a fare le fortune dell'editoria scolastica, alla quale seppero convertirsi con tempestiva perspicacia alcune case editrici storiche del settore, come la Paravia <sup>(3)</sup>.

---

derivanti dalla libertà di iniziativa economica e quelle del sindacato nella determinazione degli inquadramenti e dei corrispondenti trattamenti retributivi dei lavoratori, mi permetto di rinviare al mio, *Fonti collettive e differenziazioni normative tra lavoratori*, in *Diritto delle relazioni industriali*, 1992, n. 2, pagg. 81-107, e spec. §§ 1.1, 2, 2.1, 2.2.

<sup>(2)</sup> Del 1822 è il *Regolamento degli Studi* che introdusse l'istruzione elementare obbligatoria. Sull'istruzione elementare nel Regno di Sardegna, dall'età napoleonica alla restaurazione, cfr. M.C. MORANDINI, *Scuola e nazione. Maestri e istruzione popolare nella costruzione dello Stato unitario (1848-1861)*, Milano, 2003, pag. 17 e segg.

<sup>(3)</sup> Il Sistema Metrico Decimale fu introdotto in Piemonte nella seconda metà dell'Ottocento per impulso coordinato del governo e dei cosiddetti santi sociali, ovvero quei religiosi

Malgrado limiti e difetti di quella sua prima versione, infatti, l'istruzione scolastica preparò le classi popolari a recepire e utilizzare, se non proprio a pretendere, le riforme liberali di Carlo Alberto, concesse anche queste a malincuore in chiave pacificatoria: in particolare, esse seppero utilizzare con uno scatto fulmineo la libertà di riunione sancita nell'articolo 32 dello Statuto<sup>(4)</sup>, il quale legittimando, un decennio prima che nel resto d'Italia, l'associazionismo in genere<sup>(5)</sup>, consentiva anche quello operaio di resistenza e di lotta salariale.

La concessione dello Statuto era intervenuta peraltro su un terreno già fecondato dal principio associazionistico, perché prima del '48, si erano costituite ben dodici società operaie, sia pure per scopi di soccorso mutualistico, e dunque non è azzardato collocare proprio nel 1848 la formazione di un vero e proprio movimento operaio, posto che, da allora in poi, "le libertà sancite dallo Statuto" vennero "costantemente osservate"<sup>(6)</sup>.

Industrializzazione, alfabetizzazione popolare, ordinamento politico liberale sono le pre-condizioni in cui affondano le radici della nostra disciplina e che, alla ricerca degli uomini che le hanno tradotte in azione, conducono al tipografo torinese, Vincenzo Steffenone, passato alla storia come

---

che, a Torino, contribuirono non solo all'evangelizzazione, ma anche all'informazione culturale e all'istruzione tecnologica delle classi povere della città e dei giovani di campagna richiamati dall'incipiente industrializzazione del Piemonte (don Bosco, Faà di Bruno, Murialdo, Cottolengo, Allamano, tra gli altri). Di don Giovanni Bosco è il libro, *Il sistema metrico decimale ridotto a semplicità preceduto dalle quattro prime operazioni della aritmetica ad uso degli artigiani e della gente di campagna a cura del sacerdote Bosco Gio.*, Torino, Paravia, 1849 (con sei ristampe fino al 1872).

<sup>(4)</sup> Come è noto, l'art. 32 dello Statuto recita: "È riconosciuto il diritto di adunarsi pacificamente e senz'armi, uniformandosi alle leggi che possono regolarne l'esercizio nell'interesse della cosa pubblica. Questa disposizione non è applicabile alle adunanze in luoghi pubblici, od aperti al pubblico, i quali rimangono interamente soggetti alle leggi di polizia".

<sup>(5)</sup> Argomento diffusamente (in contrasto con la prevalente dottrina) l'ipotesi che la libertà di associarsi, anche per gli operai, fosse pienamente riconosciuta a mente dell'art. 32 dello Statuto, dunque prima della depenalizzazione dello sciopero intervenuta con il codice penale italiano del 1890, in L. CASTELVETRI, *Il diritto del lavoro delle origini*, Milano, 1994, Capitolo Terzo.

<sup>(6)</sup> "Fino al 1859-60 non si può parlare di movimento operaio italiano. Prima di questi anni all'infuori del regno di Sardegna, tutti gli altri Stati italiani, retti da un sistema antiliberal, non ammettono, salvo eccezioni, il principio dell'associazione operaia. Qualche nucleo sorge anche in questi Stati, ma sono nuclei isolati che non tendono, né potrebbero tendere se anche lo volessero, a moltiplicarsi e a unificarsi; o sono società di beneficenza, istituite da non operai. Il fatto più eloquente è che il nucleo relativamente più numeroso di società si trova nell'Emilia, ossia negli Stati del papa: sono in gran parte società fondate o sorvegliate dal clero. Si può dunque parlare di una vera e propria organizzazione operaia?": N. ROSSELLI, *Mazzini e Bakounine: dodici anni di movimento operaio in Italia (1860-1872)*, Fratelli Bocca, Torino, 1927. Rosselli, cita, qui, i dati raccolti dalla *Statistica del 1864*.

protagonista della prima esperienza conosciuta di contrattazione collettiva della *tariffa*, cioè del salario dovuto in cambio del lavoro operaio.

Per la sequenziale connessione tra lo sfruttamento salariale, lo sciopero di protesta e la determinazione concordataria delle tariffe, a Steffenone, va riconosciuta la paternità morale e operativa della prima esperienza genuinamente sindacale, che ha messo in moto quei comportamenti sociali dai quali ha tratto origine la contrattazione collettiva e poi il diritto del lavoro.

2. – La ben nota precocità sindacale dei tipografi – esemplare del percorso ricalcato da altre categorie e in altri territori italiani – ha svariate spiegazioni per molti aspetti intuitive: oltre alle caratteristiche del prodotto e alle competenze culturali necessarie a realizzarlo, essa si giustifica anche per le caratteristiche organizzative del lavoro nei laboratori tipografici, per l'insalubrità degli ambienti e l'utilizzazione di materie prime patogenetiche, alla base delle specifiche malattie professionali, come il saturnismo, le malattie polmonari e della vista, a ripercussione diffusiva all'interno di interi nuclei familiari in cui il mestiere, passando spesso di padre in figlio, ne minava di generazione in generazione la resistenza fisica, l'idoneità al lavoro e la longevità stessa (7).

L'istruzione, non solo elementare, necessaria alla professione – che, a certi livelli, richiedeva anche competenze umanistiche irrilevanti in altri mestieri – costituiva un altro coesivo potente e accelerava la consapevolezza, se non di classe, almeno degli interessi comuni, a prescindere dalle mansioni specifiche svolte dai singoli nel processo di elaborazione del prodotto, a partire dalla fabbricazione della carta, alla fusione dei caratteri, alla composizione e alla stampa (8).

Anche sul versante padronale, le aziende editoriali avevano avvertito, fin dal primo Ottocento, l'esigenza di darsi una qualche forma organizzativa, sia per opporre reazioni unitarie alle rivendicazioni operaie, sia per difendersi con maggiore efficacia dalla concorrenza corsara delle piccole botteghe; una esigenza ostacolata, peraltro, dalla segmentazione del settore in imprese grandi, medie e piccolissime, ma anche, prima dell'unifica-

---

(7) D. SCACCHI, *Un associazionismo difficile*, in G. TURI e M.I. PALAZZOLO (a cura di), *Storia dell'editoria nell'Italia contemporanea*, Firenze, 1997, pag. 193 e segg., nonché, A.C. GIGLI MARCHETTI, *Le malattie dei tipografi dall'Unità all'età giolittiana*, in *Salute e classi lavoratrici in Italia dall'Unità al fascismo*, Milano, 1982; S. LUZZI, *Salute e sanità nell'Italia repubblicana*, Roma, 2004, pagg. 75-77; sulle patologie, i rimedi e le cautele preventive, si veda il gustoso opuscolo del medico professor Michele BUNIVA, *Igiene de' tipografi*, Tipografia reale, Torino, 1825, medico del lavoro, si potrebbe dire, della benemerita *Unione pio-tipografica*, su cui *infra*.

(8) Le cronache registrano come una costante fenomeni di protesta salariale dei tipografi risalenti al XVII secolo. cfr. D. SCACCHI, *Un associazionismo difficile*, op. cit.

zione, dalla frammentazione politica del territorio. Al contrario, il fronte operaio, numeroso, omogeneo per interessi economici, professionalmente compatto e soprattutto addestrato da quasi un secolo di lotte a difesa dei salari e dell'occupazione aveva maturato una superiore efficienza organizzativa<sup>(9)</sup>, favorita, nel Piemonte post-statutario, anche dal radicamento ultrasecolare delle società miste di tipo filantropico e mutualistico (prima a favore e in seguito) tra i lavoratori delle stamperie.

Tuttavia, la prontezza con cui le tendenze rivendicative dei tipografi torinesi si tradussero – a meno di due mesi dalla promulgazione dello Statuto, avvenuta il 17 marzo 1948 – nella costituzione della prima società operaia di resistenza, va spiegata anche con la vicenda personale di Vincenzo Steffenone.

Come compositore tipografo, Steffenone aveva lavorato nella Francia turbolenta agli albori della sua terza rivoluzione e lì aveva coltivato un collegamento con lo storico *Club typographique et philanthropique*, nato ai tempi della grande rivoluzione e dotato di una sezione mutualistica e di una vera e propria sezione sindacale. Lo stesso Steffenone aveva costituito, tra i colleghi immigrati, la *Federazione italiana lavoratori del libro* e, tornando a lavorare in Piemonte, nel 1848, come compositore<sup>(10)</sup> presso la tipografia di Giovan Battista Paravia<sup>(11)</sup>, fondò, con alcuni colleghi, il 7 maggio 1848, la prima Società di resistenza dei compositori tipografi, con l'obiettivo dichiarato di volersi *opporre a eventuali riduzioni di salario*<sup>(12)</sup>.

---

<sup>(9)</sup> D. SCACCHI, *Un associazionismo difficile*, op. cit., pag. 197, segnala oltre alle proteste salariali o a difesa del posto di lavoro, perennemente a rischio per l'instabilità del mercato, quelle contro l'utilizzazione abnorme degli apprendisti da parte degli imprenditori.

<sup>(10)</sup> E. SOAVE, *L'industria tipografica in Piemonte: dall'inizio del XVIII secolo allo Statuto albertino* P. Gribaudo, Torino, 1977. Nel 1849, Steffenone dirige la Tipografia militare di Torino (M. DELL'ARA, *Editori di musica a Torino e in Piemonte. Biografie, cataloghi*, Centro Studi Piemontesi, 1999, pag. 49.) e si mette in proprio nei primi anni '50, in società con Francesco Camandona, seguendo tutte le tappe della tipica carriera professionale del tipografo, fin dai tempi delle corporazioni d'antico regime, come del resto è capitato a buona parte degli storici proprietari di case editrici (C. TORTORELLI, *Tra le pagine: autori, editori, tipografi nell'Ottocento e nel Novecento*, Pendragon, Bologna, 2002, pag. 53). Non constano tracce documentali ulteriori del suo percorso, se non quelle costanti, di anno in anno, delle opere lavorate nella sua tipografia.

<sup>(11)</sup> Tra il XVIII e il XIX secolo, le attività di tipografo, editore e libraio si confondevano, rendendo difficilmente percepibile il confine tra una categoria e l'altra. A Torino la famiglia Zapata fondò una delle più antiche tipografie italiane, che, di padre in figlio divenne sempre più prestigiosa e ebbe il titolo di "libraio di corte". Nella seconda metà del Settecento si associò agli Zapata Giacomo Avondo. Nel 1802, la tipografia passò nelle mani della famiglia Paravia che si specializzò nella produzione di testi scolastici.

<sup>(12)</sup> T. BRUNO, *La Federazione del libro nei suoi primi cinquant'anni di vita*, Bologna, 1925, descrive l'infaticabile ardore del promotore, pag. 172. Riferisce C. PILLON, *I comunisti e il sindacato*, 1972, pag. 7, che l'iniziativa coinvolse quaranta operai tipografi o, per la precisione, trentasette, secondo Piero Gobetti (*Opere complete di Piero Gobetti: scritti politici*, a cura di P. SPRIANO, Torino, 1960, pag. 559).

Gli scopi statutari della *Società dei Compositori per l'Introduzione e l'Osservanza della Tariffa*, consistevano nel “sostenere i prezzi dei lavori stabiliti da una tariffa concordata fra i padroni e i compositori tipografi, (nel) promuovere il progresso dell'arte tipografica e (nel) provvedere al sussidio dei soci disoccupati ed ammalati cronici”; come si intende dalla denominazione, il più rilevante di tali scopi rifletteva una esperienza già matura nella contrattazione dei salari <sup>(13)</sup> rispetto alla quale la stabilizzazione organizzativa interveniva per dare alla pratica forma stabile e continuità, avviando un metodo per il periodico rinnovo e miglioramento delle tariffe <sup>(14)</sup>.

---

<sup>(13)</sup> Prima dell'atto costitutivo, i tipografi erano riusciti a ottenere la stipulazione di una *tariffa provvisoria* con i proprietari delle aziende tipografiche torinesi, in cui erano stati concordati la paga oraria e lo stipendio minimo settimanale (in Lire 16).

<sup>(14)</sup> La *Statistica* registra altresì la nascita di due società a Pinerolo, nel 1849, una delle quali (la Società operaia) istituì nello stesso anno una cooperativa di consumo per i soci, della quale si dice sia stata la prima nel territorio piemontese nonché, presumibilmente, la prima in tutta Italia, S. FENICIA, *La cooperazione in Piemonte*, Torino 1901, pag. 8 e segg. Di estremo interesse, con riguardo a tematiche qui brevemente sfiorate, le considerazioni di FABIO BERTINI (*Per una bibliografia del movimento sindacale. Le origini*, in *Storia e Futuro. Rivista di storia e storiografia*, n. 3 – Dicembre 2003, [www.storiaefuturo.com/pdf/9](http://www.storiaefuturo.com/pdf/9)), sulla “straordinaria complessità di elementi fondanti delle diverse tradizioni organizzative italiane, non tutte strettamente intrecciate alla classe, all'ideologia, ai partiti, non tutte riconducibili all'autonoma iniziativa dal basso, affluenti da vari percorsi formativi e organizzativi capaci di spiegare ancora oggi la variegata articolazione dell'universo sindacale in termini di stratificazione delle culture e dell'organizzazione sindacale. ... Si potrebbe (chiamare) in causa lo stretto collegamento esistente, nelle prime e più forti società sorte dallo Statuto, di un intreccio tra diversi principi, tra il mutuo soccorso, la fratellanza, la promozione dell'istruzione e della moralità, il benessere, la costruzione della previdenza. Qualsiasi fosse il grado di conflittualità di queste parole d'ordine e la loro capacità di incidere sui rapporti di produzione, in un contesto tra l'altro segnato dalla prevalenza dei mestieri artigiani e delle botteghe, quei principi prefigurano un tipo di autocoscienza che prende le mosse dall'ambiente di lavoro. Non può bastare l'identità corporativa a giustificare quell'insieme, tanto più poi in quanto ormai quell'insieme riguardava un'associazione tendente a prescindere dal mestiere e semmai tendente a ricercare rapporti organizzativi più complessi a livello territoriale e statale prima dell'Unità, nazionale successivamente. Casi esemplari, come quello della Società operaia torinese, scaturita direttamente dall'esperienza di Pinerolo e destinata ad essere il fulcro di gran parte dell'organizzazione operaia piemontese, andrebbero sviluppati in grande profondità. La composizione di mestiere dell'istituzione, la qualifica “operaia” dei presidenti, collocabile tra l'artigianato e la posizione in manifattura, in modo sicuramente rappresentativo del mutamento produttivo, la convivenza degli obbiettivi filantropici con quelli cooperativi ed economici, ma anche, abbastanza rapidamente, con le questioni del collocamento e dei sussidi ai senza lavoro, spostano sicuramente il mutualismo puro verso la dimensione sindacale. In buona misura predispongono il campo e lo collegano poi all'intensa dialettica politico-risorgimentale che, in quegli stessi anni, prese le mosse dalla forte influenza organizzativa dei moderati e dei democratici, per non parlare poi di una presenza cattolica anch'essa presente e certamente non trascurabile, e che s'intrecciò profondamente con la vita associativa degli operai. Tutto questo andrebbe poi messo a confronto con l'intensa stagione di agitazioni che, per la crisi economica specialmente annoverata, sconvolse l'Europa e dunque gli stati italiani negli anni quaranta dell'Ottocento”.

La nuova società aveva altri obiettivi rispetto a quelli filantropici, assistenziali e educativi dell'antica *Unione pio-tipografica*, fondata all'inizio del Settecento, tant'è vero che Steffenone e gli altri soci fondatori (nonché buona parte dei soci ordinari) della nuova società operaia, mantennero l'iscrizione ad entrambe, pagandone le non lievi quote associative. L'*Unione pio-tipografica*, infatti, era una aggregazione legata all'Arte, esempio tipico di antecedente corporativo delle società di mutuo soccorso ed erogava ai soci – non solo salariati – assistenza medica e sussidi di disoccupazione o di inabilità <sup>(15)</sup>.

L'alacrità organizzativa di Steffenone, riportata all'onore del mondo dallo scrupolo archivistico di Nello Rosselli, andò probabilmente scemando quando, dalla condizione di dipendente, passò a quella di titolare in proprio di una tipografia: forse si deve a ciò la circostanza che restino tracce documentate di contrattazione collettiva della categoria solo fino al 1851, quando il fondatore della Società divenne proprietario di un'officina.

La tariffa contrattata dalla Società dei compositori tipografi nel '48, era stata infatti rinnovata nel '50 e nel '51, e, nell'ultimo caso, su nuove basi. Poiché il testo originale è andato distrutto, ne conosciamo solo il tratto differenziale specifico rispetto alle esperienze di contrattazione collettiva precedenti, ma anche a quelle successive, le quali, di norma, intervenivano tra le maestranze – talora anche ripartite tra loro a seconda del mestiere – e il padrone dell'impresa, secondo la tipologia che oggi qualifichiamo come contratto collettivo aziendale.

Le tariffe torinesi dei tipografi, invece, vincolavano le officine tipografiche della città di Torino e rappresentano la prima vera e propria esperienza di contrattazione di categoria su base territoriale.

Per il resto sappiamo soltanto che la tariffa del 1851 fissava una retribuzione oraria di lire 0,40 e una durata massima della giornata lavorativa in dieci ore: null'altro resta dell'ulteriore articolazione interna dei trattamenti, sebbene dal suo precedente – stipulato provvisoriamente nel '48 – parrebbe che una tale articolazione dovesse già esistere, con diversificazione

---

<sup>(15)</sup> Sequenza tipica della genesi del movimento sindacale – delineata da F. BERTINI, op. cit., – in quanto “trasformazione dal vecchio impianto prevalentemente fraterno-religioso ad un'ottica assistenziale-laica, in cui appare meno forte il tratto filantropico”. Si vedano anche, G.M. BRAVO, *Torino operaia: mondo del lavoro e idee sociali nell'età di Carlo Alberto*, Torino, 1968; M. GUIDETTI, *La formazione della classe operaia in Italia* in ID. (a cura di), *Storia d'Italia e d'Europa, comunità e popoli*, Volume 6, parte I, Milano, 1982, pag. 295 e segg.; L. TOMASSINI, *L'associazionismo operaio: aspetti e problemi della diffusione del mutualismo nell'Italia liberale*, in S. Musso (a cura di), *Tra fabbrica e società: mondi operai nell'Italia del Novecento*, Milano, 1999, pag. 3 e segg.

delle paghe in ragione delle diverse professionalità e mansioni necessarie al ciclo produttivo delle aziende tipografiche.

3. – Mi sono soffermata sull'esperienza associativa e contrattuale dei tipografi piemontesi perché essa è rappresentativa degli svolgimenti che, solo sul finire del secolo, si riprodussero con analoghe sequenze rispetto ad altre categorie operaie e ambiti industriali: nel microcosmo piemontese, le classi di governo avevano apprestato precocemente le condizioni economiche, politiche, sociali e culturali favorevoli, ancorché non necessariamente in adesione ai principi liberali, bensì, talora, anche per opportunismo anti-repubblicano e salvaguardia dell'ordine costituito<sup>(16)</sup>. Diversamente, i governi dell'Italia unificata dovettero confrontarsi, prima ancora che con l'eterogeneità culturale e ideologica di una classe politica composita, con le emergenze determinate dall'unificazione, sacrificando alle esigenze di risanamento finanziario sia una tempestiva modernizzazione economico-produttiva sia una realistica presa in considerazione degli interessi delle classi lavoratrici<sup>(17)</sup>.

---

<sup>(16)</sup> N. ROSSELLI, *Mazzini e Bakounine. Dodici anni di movimento operaio in Italia (1860-1872)*, Torino, 1982, risponde in questi termini alla questione: "perché mai le classi di governo in Piemonte avevano tanto appoggiato il movimento delle società operaie di mutuo soccorso? Perché non avevano tardato a comprendere tutto il vantaggio che poteva derivare all'ordine sociale dal fatto di legare in pacifici organismi economici, dei quali fosse per statuto limitabile e sorvegliabile l'attività, quelle forze sulle quali poteva esercitarsi e in parte si esercitava il potere di attrazione del partito *sovversivo* (allora il repubblicano): di largheggiare con esse in concessioni di carattere economico (e quindi legarle allo Stato) pur di tenerle rigidamente estranee al pericoloso giuoco politico", Sulle preoccupazioni delle classi dirigenti piemontesi di fronte al lavoro dei repubblicani per sobillare l'elemento operaio, N. ROSSELLI, rinvia a una lettera di Cavour ad Angelo Conte, del 4 luglio 1858 (L. CHIALA, *Lettere edite ed inedite di Cavour*, Torino, 1887, vol. VI, pag. 2445). "Il Piemonte fu dunque la culla del movimento operaio italiano. Incoraggiò le prime esperienze, accolse le prime cooperative, i primi congressi, tollerò i primi giornali operai. La pratica del mutuo soccorso, se pur di necessità ristretto entro i limiti del sussidio ai soci bisognosi (sola eccezione la cassa di resistenza fra i tipografi), risultò preziosa: primo addestramento degli operai alla disciplina dell'organizzazione, fece germogliare in essi l'idea che la classe lavoratrice ha interessi suoi propri, che possono essere contemperati, ma sono certo distinti dagli interessi delle altre classi sociali", N. ROSSELLI, *ivi*.

<sup>(17)</sup> Sugli esordi dello Stato unitario di fronte alla questione istituzionale, sociale, amministrativa, cfr. A. CARACCIOLLO, *Stato e società civile. Problemi dell'unificazione italiana*, Torino, 1960, *Reprints* 1977; G. DE CESARE, *La formazione dello Stato unitario*, Milano, 1978. Per i motivi che concorsero a ritardare la formazione del proletariato industriale, di una sua coscienza dei problemi connessi al lavoro in fabbrica e, alla fine, di una vera e propria questione sociale, cfr. A. CABRINI, *La legislazione sociale (1859-1913)*, Roma, 1913, pag. 9 e segg. Sulle cause del ristagno industriale del nostro paese, cfr. C. BARBAGALLO, *Le origini della grande industria contemporanea*, Firenze, 1951, nonché, sulle motivazioni del tardivo proporsi in Italia di una questione operaia collegata allo sviluppo dell'industria, L. LUZZATTO, *L'economia italiana dal 1861 al 1894*, Torino, 1968, e L. MARTONE, *Le prime leggi sociali nell'Italia liberale*, in *Quaderni Fiorentini* nn.

Le progressive annessioni e la dislocazione della capitale da Torino a Firenze e poi a Roma, determinarono migrazioni periodiche di stampatori e aziende tipografiche al seguito degli apparati amministrativi del governo e del parlamento, con conseguente esportazione dell'esperienza proto-sindacale dei tipografi nelle città più importanti del Paese. Società operaie con finalità identiche a quelle del prototipo torinese erano già state fondate a Genova nel 1852 e a Milano nel 1860, ma il primato organizzativo dei tipografi fu conservato anche nel resto del territorio italiano<sup>(18)</sup>, accelerando la mutazione del preesistente fenomeno mutualistico in associazionismo di resistenza, la cui finalità di sostegno economico e organizzativo dei lavoratori in lotta imprime ad esso una crescente caratterizzazione più spiccatamente sindacale.

A Roma, nel 1872, venne fondata l'*Associazione fra gli operai tipografi italiani*, primo caso di federazione nazionale di categoria tra le organizzazioni territoriali, anche se la negoziazione delle tariffe continuava a realizzarsi su base locale.

Resta inteso che malgrado le caratteristiche particolarmente avanzate del modulo associazionistico dei tipografi, le pretese concordatarie delle società operaie non venivano accettate *de plano*: spesso le aziende editoriali, soprattutto se prestigiose e di grandi dimensioni, non rispettavano le tariffe pattuite e ricorrevano al crumiraggio per vanificare l'effetto degli scioperi scatenati da tali violazioni. Ciò non toglie che, in prosieguo di tempo, la regolamentazione concordataria del salario abbia avuto l'effetto indiretto di fornire parametri di riferimento anche al di fuori del loro ambito applicativo, contribuendo alla tendenziale omogeneizzazione dei livelli retributivi, come catalizzatori di veri e propri usi di piazza.

---

3/4, 1974/75, pag. 108. Sull'atteggiamento del legislatore italiano, verso la classe operaia e gli incipienti fenomeni collettivi, nel primo trentennio dall'Unità, L. CASTELVETRI, *Il diritto del lavoro delle origini*, op. cit.

<sup>(18)</sup> A Firenze (1864), Bologna (1865), Brescia e Venezia (1866), Treviso e Verona (1867) e Roma (1870), cfr. D. SCACCHI, *Un associazionismo difficile*, op. cit. Nello stesso periodo numerose società mutualistiche si trasformano in leghe di resistenza e di lotta e nascono ulteriori federazioni nazionali, tra panettieri, carpentieri, cappellai e tessitori setaioli: Cfr. R. BROCCHI, *L'organizzazione di resistenza in Italia*, Macerata, 1907; T. BRUNO, *La federazione del libro nei suoi primi cinquant'anni*, Bologna, 1925; I. CANDELORO, *Il movimento sindacale in Italia*, Roma, 1950, pagg. 11-12; A. GRADILONE, *Storia del sindacalismo*, Milano, 1959, III, I, pagg. 249-341; D. L. HOROWITZ, *Storia del movimento sindacale in Italia*, Bologna, 1966, pag. 45 e segg.; S. MERLI, *Proletariato di fabbrica e capitalismo industriale: il caso italiano 1880-1900*, Firenze, 1972, pag. 619 e segg.; C. PERNA, *Breve storia del sindacato. Dalle Società di mutuo soccorso al sindacato dei Consigli*, Bari, 1978, pag. 38 e segg.; I. BARBADORO, *Il sindacato in Italia: dalle origini al congresso di Modena della CGdL*, Milano, 1979, pag. 13; L. RIVA SANSEVERINO, *Diritto sindacale*, op. cit., pagg. 8-11; parzialmente in tal senso anche G. GHEZZI, U. ROMAGNOLI, *Il diritto sindacale*, III, Bologna, 1992, pag. 66.

Con cadenze sincroniche rispetto alle tappe della tardiva e disordinata propagazione dell'industria nel Paese, in tutte le zone progressivamente interessate dal processo di trasformazione economica, come già il Piemonte, il primo embrione di sindacalismo si esprimeva con la coalizione di lavoratori finalizzata allo sciopero per modificare o difendere il salario<sup>(19)</sup>; questa materia, come è noto, era trattata dai codici penali pre-unitari con disposizioni di diversa ispirazione<sup>(20)</sup>, ciò che contribuì a ritardare il formarsi di una percezione condivisa in tutto il Paese delle coalizioni operaie e delle lotte salariali, dividendosi anche il nuovo parlamento tra chi considerava lo sciopero come il sintomo patologico di proteste dirette a sovvertire l'ordine sociale<sup>(21)</sup> e chi, con diverse sfumature, lo considerava

---

<sup>(19)</sup> La depenalizzazione delle coalizioni ha integrato il primo riconoscimento della libertà organizzativa, proprio per aver sancito la rinuncia dello Stato ad ogni pretesa punitiva della libertà negoziale dei lavoratori e datori di lavoro, a scopo di autotutela collettiva: l'accordo a scioperare è la prima apparizione del contratto plurilaterale di organizzazione sindacale: M. DELL'OLIO, *L'organizzazione e l'azione sindacale in generale*, in M. DELL'OLIO, G. BRANCA, *L'organizzazione e l'azione sindacale*, Padova, 1980, pagg. 20-21.

<sup>(20)</sup> L'art. 481 del codice penale parmense del 5 novembre 1820, puniva qualunque accordo fra "quelli che danno lavoro agli operai allo scopo di diminuire abusivamente e ingiustamente il salario"; l'art. 482, puniva l'accordo fra operai per abbandonare il lavoro (ingiustamente e abusivamente) qualora l'accordo avesse avuto un principio di esecuzione. Sempre di concertazioni per ribassare i salari dei contadini, si parla nell'art. 483. Anche il codice penale austriaco del 22 maggio 1862 punisce i concerti per alterare il valore delle merci (art. 477) o per apportare abusivamente un vantaggio qualsiasi ai propri diritti. Il codice toscano, invece, non allude a concerti e coalizioni, ma punisce soltanto la coazione violenta a scioperare e lo sciopero violento; in G. GREGORACI, *Scioperi e serrate nel diritto penale*, op. cit., pag. 14, una sintesi dei progetti di legge e di codice penale precedenti quello di Zanardelli. Lo stesso codice penale sardo-piemontese, infine, ebbe un impatto repressivo considerevole con la sua estensione al territorio italiano: per l'art. 385: "Qualunque concerto formato tra coloro che danno lavoro agli operai, il quale tenda a costringerli ingiustamente ed abusivamente ad una diminuzione di salario od a ricevere in pagamento di tutto o di parte del medesimo merci, derrate od altre cose, se tale concerto sia stato seguito da un principio di esecuzione, sarà punito col carcere estensibile ad un mese, e con la multa da lire cento a tremila". E, per l'art. 386: "Ogni concerto di operai che tenda, senza ragionevole causa, a sospendere, impedire o rinviare i lavori, sarà punito col carcere estensibile a tre mesi, sempreché il concerto abbia avuto un principio di esecuzione".

<sup>(21)</sup> Il r. d. 3 febbraio 1878, n. 4274 istituì una commissione d'inchiesta presieduta da Francesco Bonasi, consigliere della Corte di Cassazione di Roma e composta dal senatore Boccardo e dai deputati Alvisi, Luzzati, Zanolini e Morpurgo: "allo scopo di indagare e riconoscere le cause degli scioperi manifestatisi in alcune parti del Regno e di proporre i remedi... opportuni". cfr. G. MONTELEONE, *Una magistratura del lavoro: i collegi dei proibiviri nell'industria, 1883-1911*, in *Studi storici*, 1977, pag. 87 e segg. Ancora nei primi anni del 900 circolavano, in certi ambienti culturali, le superate convinzioni della Commissione del '78: "qualsiasi provvedimento si escogiti, per impedire o regolare gli scioperi, deve essere volto a rimuovere appunto quelle cause di perturbamento, che han dato origine al fatto lamentato": G. GREGORACI, *Scioperi e serrate nel diritto penale*, op. cit., pag. 10.

uno strumento di riequilibrio dei rapporti di forza tra lavoratori e industriali<sup>(22)</sup>. Anche l'opinione pubblica, del resto, ne sopravvalutava la pericolosità, avallando oggettivamente il punto di vista padronale, ostile, soprattutto per interesse economico, a qualsiasi riconoscimento della libertà di scioperare<sup>(23)</sup>.

L'inquadramento (concettuale se non proprio giuridico) della *coalizione a scioperare* come manifestazione di autonomia contrattuale resistette anche all'influenza culturale e politica dei governi della Sinistra storica che, rigettando la logica repressiva e d'ordine pubblico dominante per tutti gli anni Settanta, nel decennio successivo si fece più esplicitamente portatrice di una concezione delle coalizioni e dello sciopero, come fenomeni connotati al fondamento (meramente) economico del conflitto collettivo e, come tali, funzionali al sostegno del potere contrattuale dei lavoratori – assente sul piano individuale – nella negoziazione delle condizioni di lavoro<sup>(24)</sup>.

Questa teoria poté acquisire una più convincente plausibilità solo dopo l'emanazione del nuovo codice penale che, agli artt. 165-167, definiva delitto contro la libertà del lavoro – non lo sciopero per se stesso – ma solo l'azione collettiva violenta o minacciosa di operai e padroni per modificare i salari ovvero i patti “precedentemente consentiti”<sup>(25)</sup>. Nel pensiero di Zanardelli, la coalizione a scioperare era un corollario del principio liberale, compatibile con la legge della domanda e dell'offerta in un libero mercato, allo stesso modo dei patti di cartello tra industriali<sup>(26)</sup>, a dimostrazione di

---

<sup>(22)</sup> Sugli sviluppi della vicenda parlamentare, cfr. L. CASTELVETRI, *Il diritto del lavoro delle origini*, op. cit., cap. III.

<sup>(23)</sup> Alla fine degli anni Settanta, del resto, il numero degli occupati nelle fabbriche e nelle miniere era ancora al di sotto del mezzo milione e il lavoro propriamente industriale continuava a costituire un fenomeno nuovo, diversificato al suo interno e distribuito senza omogeneità sul territorio, per lo più sconosciuto in sé, nei suoi caratteri e nei suoi attuali o potenziali effetti sociali, L. CASTELVETRI, *Il diritto del lavoro delle origini*, cap. II.

<sup>(24)</sup> Sulle vicende del progetto di legge speciale per la depenalizzazione dello sciopero, discusso nel 1886, relatore Antonino Paternò-Castello di San Giuliano, rinvio ai riferimenti contenuti nel mio, *Il diritto del lavoro delle origini*, op. cit. capitolo III. La relazione è una sintesi dei principi ispiratori della Sinistra per la razionalizzazione dei conflitti collettivi. Come è noto, la legge fu bocciata con 117 voti a favore e 121 contro.

<sup>(25)</sup> Il nuovo trattamento penale, secondo le parole del ministro relatore, “non colpisce il concerto per se medesimo, ma presuppone come legittima ogni coalizione d'operai o industriali e si astiene dall'esaminare (n) e la causa... Esorbita infatti dalle competenze della legge l'indagine sui motivi che possono aver indotto ad un concerto stabilito nell'intento di produrre un aumento od una diminuzione nei salari”: Relazione del ministro Zanardelli, in C. CARNETTA, *Il reato di sciopero*, in *Il Filangieri*, 1889, pagg. 386-387.

<sup>(26)</sup> V. DEL GIUDICE, *Delle coalizioni industriali dirimpetto al progetto del codice penale italiano*, in *Archivio Giuridico* 1871, I, pag. 100 e segg., riferendo delle situazioni francese e inglese, era convinto non solo della legittimità delle coalizioni industriali, ma anche della loro intima

una larghezza di vedute che si distaccava dal paternalismo prevenzionistico del ventennio precedente <sup>(27)</sup>: se pure la riforma penale intendeva intercettare consenso tra le classi popolari, eliminando una normativa obiettivamente a favore degli industriali <sup>(28)</sup>, essa realizzava, peraltro, una prima traduzione positiva del liberalismo all'inglese sperimentato dalla politica piemontese di Cavour e una versione progredita del riformismo sociale di Domenico Berti <sup>(29)</sup>.

---

coerenza col sistema liberista. Secondo G.B. IMPALLOMENI, *Il codice penale italiano illustrato da G.B. Impallomeni*, Firenze, 1890, vol. II, pag. 155, "L'articolo 166, ... garantisce il principio della libera concorrenza". Per F.S. NITTI, *Atti del Consiglio della previdenza*, sessione del 1894, in *Annali del credito e della previdenza*, 1894, pag. 246: "Come da una parte si è organizzato il sindacato capitalista, dall'altro deve formarsi e costituirsi il sindacato dei salariati in difesa del lavoro. È questa una necessità dei nuovi tempi, è anzi una condizione di progresso". Analoghe considerazioni in E. COSSA, *Conflitto e alleanza di capitale e lavoro*, Milano, Hoepli, 1903, pagg. VII, 11-16, 13; A. GALIZIA, *Il contratto collettivo di lavoro*, op. cit., pag. 8 e segg. e pagg. 76-77 con specifico riferimento alla contrattazione collettiva; L. BARASSI, *Foro It.*, 1901, I, col. 564 e Id., *Il contratto di lavoro nell'ordinamento positivo italiano*, 2ª ed., 1915-1917, II vol., pag. 54, nota 3 "la pressione sindacale non è che lo sviluppo della legge della domanda e dell'offerta". Sulla legittimità dell'associazionismo imprenditoriale nella forma dei cartelli e poi in seguito con compiti di reazione al sindacalismo operaio, U. BOZZINI, *Della liceità dei sindacati industriali*, in *La Corte d'Appello*, 1903, vol. IV, pag. 201; sulla omogeneità del principio associazionistico con gli ideali del liberalismo, Id., *I sindacati industriali*, SEL, Roma, Milano, Napoli, 1906, *passim* e nella prefazione di A. MARCHIERI, pagg. VII-VIII, e, ivi, indicazioni sulla data di fondazione dei primi sindacati industriali, in funzione della migliore regolamentazione della concorrenza, pagg. 78-84. Sulla configurabilità del fenomeno sindacale come aggregazione di interessi comuni riconducibile all'autonomia negoziale del singolo, L. BARASSI, *Il contratto di lavoro nell'ordinamento positivo italiano*, 2ª ed., 1915-1917, specialmente II vol., pagg. 53-56: la concertazione dello sciopero valeva come proposta e accettazione di astenersi dal lavoro con cui i lavoratori esprimevano la volontà di obbligarci vicendevolmente per realizzare interessi economico-professionali comuni – cioè sindacali – irraggiungibili senza l'intesa preventiva, ivi, pag. 55.

<sup>(27)</sup> Su cui rinvio al capitolo II del mio, *Il diritto del lavoro delle origini*, op. cit.

<sup>(28)</sup> Così già San Giuliano "... se in Italia si continuasse a mantenere una ingiustizia così stridente a danno delle classi lavoratrici, e si continuasse a dare agli avversari delle istituzioni un'arma così formidabile per destare nell'animo di quelle classi ... un'avversione vivissima contro gli ordini presenti sociali e politici, si farebbe una politica, che potrebbe forse essere conservatrice nei suoi intenti, ma che sarebbe certamente rivoluzionaria nei suoi effetti", *Atti parlamentari*, CAMERA DEI DEPUTATI – Legislatura XV – I sessione – Discussioni – Tornata del 18 febbraio 1886, pag. 16909.

<sup>(29)</sup> Nello stesso senso, G. GIUGNI, *La lotta sindacale nel diritto penale*, in *Riv. Giur. Lav.*, 1949 e 1950, I, pag. 327; G. CAROCCI, *Giolitti e l'età giolittiana*, Torino, 1961, pag. 72 e pagg. 109-122; G. PERA, *Recenti indagini storiche sulla situazione sindacale prefascista*, in *Critica sociale*, 1971, pagg. 27-28; A. LAY, D. MARUGCO, M. L. PESANTE, *Classe operaia e scioperi: ipotesi per il periodo 1880-1923*, in *Quaderni storici*, 1973, fasc. 22, pagg. 87-147, spec. pag. 91. *Contra*, G. NEPPI MODONA, *Sciopero, potere politico e magistratura, 1870-1822*, Bari, 1969, *passim*, G.C. JOCTEAU, *L'armonia perturbata. Classi dirigenti e percezione degli scioperi nell'Italia liberale*, Roma-Bari, 1988, pag. 178 e, Id., *Corporativismo autoritario e liberalismo conservatore: il nodo del diritto di sciopero*, in *Diritto del lavoro e corporativismi in Europa: ieri e oggi*, a cura di G. VARDARO, Milano, 1988, pagg. 105-122. Nella dottrina giuslavorista, prevale una certa svalutazione delle norme del co-

Semmai, dal confronto tra il tenore del dibattito politico sulle nuove norme e quello delle interpretazioni dottrinali e giurisprudenziali della prima ora <sup>(30)</sup>, si dovrà desumere semplicemente che la riforma era più avanzata e liberale del contesto sociale <sup>(31)</sup>: comunque quand'anche si voglia negarne l'impronta programmaticamente emancipatoria, le statistiche sugli scioperi <sup>(32)</sup> ne attestano la concreta ripercussione sulle forme del conflitto salariale, sull'associazionismo operaio <sup>(33)</sup>, sull'asestamento della pratica

---

dice Zanardelli sullo sciopero: cfr. L. RIVA SANSEVERINO, *Diritto sindacale*, Torino, 2<sup>a</sup> ed., 1976, pag. 350; U. ROMAGNOLI, in G. GHEZZI, U. ROMAGNOLI, *Il diritto sindacale*, op. cit., pagg. 1-6; F. CARINCI, R. DE LUCA TAMAJO, P. TOSI, T. TREU, *Diritto del lavoro*, I, *Il diritto sindacale*, Torino, 1983, pag. 18; M. PEDRAZZOLI, *Democrazia industriale e subordinazione. Poteri e fattispecie nel sistema giuridico del lavoro*, Milano, 1985, *passim*, ma specialmente pagg. 41, 46, 104-105, 341-363. Per lo sciopero nei servizi pubblici, cfr., L. GAETA, *Materiali per una storia dello sciopero nei servizi pubblici: il periodo liberale*, in *Lav. Dir.*, 1989, pag. 133. Una netta propensione autoritaria e antioperaia si registra, invece, nella giurisprudenza di grado più elevato, come la storiografia e le ricerche di sociologia del diritto hanno dimostrato: cfr. R. TREVES, *Giustizia e giudici nella società italiana*, Bari, 1972, pag. 60 con rinvio a G. NEPPI MODONA; ODORISIO, pagg. 77-81, in AA. VV., *Valori socio-culturali della giurisprudenza*, Bari, 1970, pag. 16, G.C. JOCTEAU, *L'armonia perturbata*, op. cit., pag. 181.

Sul nuovo approccio verso il sindacalismo nostrano, almeno da parte di politici ed intellettuali probabilmente influì l'incipiente notorietà del tradunionismo inglese, tramite la divulgazione dei contenuti di *Industrial Democracy* dei coniugi Webb: oltre a Luigi Einaudi, che nell'aprile del 1894, recensì l'opera degli Webb per la *Critica Sociale*, la sua notorietà risulta dalle frequenti citazioni di politici, economisti e giuristi, tra i quali Nitti, Galizia, Vivante, Barassi, Redenti, Arcà. Secondo Alberto Galizia la contrattazione collettiva aveva la sua genesi "nello sciopero perché questo logicamente e storicamente se ne presenta come il necessario presupposto ed avviamento": A. GALIZIA, *Il contratto collettivo di lavoro*, Napoli, Piero, pag. 10; per E. COSSA, *Conflitto e alleanze di capitale e lavoro*, Milano, U. Hoepli, 1903, pag. 72, "scioperi e serrate (sono) la sanzione della libertà di discutere da ambo le parti le condizioni della domanda e dell'offerta di lavoro". Secondo, F. ARCÀ, (*Primo trattato completo di diritto amministrativo italiano*, curato da Vittorio Emanuele Orlando, 1930, ma, per il contributo di Arcà, prima del 1914), pag. 271, "È tanto intima la connessione tra il fatto dell'organizzazione e le manifestazioni della lotta di classe, delle quali quella dello sciopero è la culminante, che il diritto di sciopero si può dire tutt'uno col diritto di organizzazione".

<sup>(30)</sup> Secondo G. GIUGNI, *La lotta sindacale*, op. cit., pag. 333 e segg., nell'immediato la dottrina mostrò una certa perplessità interpretativa, mentre in prosieguo le argomentazioni si affinarono, acquisendo più coerenza rispetto allo spirito della riforma.

<sup>(31)</sup> G. CAROCCI, *Giolitti e l'età giolittiana*, Torino, 1961, pag. 72 e pagg. 109-122, che riporta l'opinione di Giolitti, secondo la quale governo e parlamento, in quegli anni, erano più avanzati e liberali del paese nel suo complesso. Nel primo decennio di applicazione del nuovo codice, infatti, una buona parte dei penalisti e dei giudici togati ne fornirono letture di retroguardia, spesso esplicitamente antioperaie e filo-patronali, come se il Codice Sardo-italiano fosse ancora in vigore.

<sup>(32)</sup> Nel 1890 il numero degli scioperanti mostra un rialzo improvviso rispetto agli anni precedenti, per poi assestarsi - nel periodo successivo - e subire oscillazioni di minore entità in collegamento con specifiche situazioni congiunturali. Sul metodo di tali rilevazioni statistiche, A. LAY, D. MARUCCO, M.L. PESANTE, *Classe operaia e scioperi*, op. cit.

<sup>(33)</sup> Così anche G.C. JOCTEAU, *L'armonia perturbata*, op. cit., pag. 182.

concordataria dei salari e, infine, sulla formazione delle prime leghe padronali <sup>(34)</sup>.

A questa risposta della borghesia industriale alle coalizioni e alla contrattazione collettiva, attribuisco una rilevante influenza razionalizzatrice perché pur caratterizzandosi in concreto, l'associazionismo padronale, per un'estrema durezza nel confronto collettivo, la diminuzione delle azioni giudiziarie contro gli scioperanti, specie a fronte di proteste organizzate sindacalmente <sup>(35)</sup> e il ricorso a metodi diversi per contenerne il danno economico <sup>(36)</sup>, documentano l'accettazione, in linea di principio, della legittimità dello sciopero e dell'associazionismo operaio.

La strategia governativa dell'epoca giolittiana, come è noto, portò a sviluppi ulteriori questo primo risultato del ministro Zanardelli, nella convin-

---

<sup>(34)</sup> La Lega industriale di Torino, che organizzava la nuova borghesia industriale, adottò una strategia di risposta al sindacalismo operaio che ebbe anche toni molto conflittuali, ma che si fondava su un programma i cui punti essenziali erano costituiti "dal riconoscimento della legittimità delle organizzazioni operaie, delle rivendicazioni economiche, del diritto di sciopero e di contrattazione sindacale": cfr. G.C. JOCTEAU, *L'armonia perturbata*, op. cit., pagg. 191 e 245, nota 1, ove peraltro si legge la combattività degli industriali come un segno di incoerenza del padronato rispetto al programma della Lega, ivi, pag. 208. A. GALIZIA, *Il contratto collettivo di lavoro*, Napoli, 1907, Piero, pag. 74, testimonia questo atteggiamento "de la classe industriale più illuminata", ricordando che l'Unione delle Camere di Commercio, nella sua relazione al progetto di legge sul contratto di lavoro (del 1902-1903) osservava, fra l'altro: "È necessario venga dal legislatore disciplinato l'esercizio delle manifestazioni delle collettività industriali e di lavoro, non essendo più possibile, nel presente momento, a ciascuna industriale e a ciascun operaio di scindere la propria causa da quella dei colleghi nella industria o nel lavoro. Le questioni attinenti a l'assetto economico delle industrie non sono individuali, ma collettive...". Quanto agli atteggiamenti reciproci delle parti in conflitto nel corso degli scioperi di fine secolo nel settore tessile del Biellese, cfr. le cronache pubblicate sulla "Stampa" da Luigi Einaudi, ora in L. EINAUDI, *Cronache economiche e politiche di un trentennio (1893-1925)*, I (1893-1902), Torino, 1964, pagg. 40-62. Sulle vicende relative allo sciopero del porto di Genova del 1900, ivi, pp. 290-309 nonché, ulteriori contributi di Einaudi sulla stampa quotidiana o sulla "Riforma sociale" in tema di lotte operaie, ivi, pagg. 310, 318, 330-338, 382, 404, 408, 417, 435, 458, 472.

<sup>(35)</sup> Nella rilevazione degli scioperi a scopo statistico, non venivano solitamente menzionati quelli di breve o brevissima durata e quelli chiusi tempestivamente con pacifiche pattuizioni fra le parti collettive: premesso che tale metodo di rilevazione comporta risultati di una certa ambiguità, esso lascia intendere, tuttavia, che lo sciopero pacifico non costituiva la principale preoccupazione della committenza politica e che esso veniva praticato e tollerato molto più di quanto comunemente non si sia affermato: cfr. A. LAY, D. MARUCCO, M.L. PESANTE, *Classe operaia e scioperi*, op. cit., pagg. 100, 106, 107.

<sup>(36)</sup> Come le *clausole di sciopero* nei contratti di appalto o di somministrazione, le assicurazioni contro il rischio dello sciopero e le cambiali in bianco rilasciate dal singolo industriale alla propria associazione, per il caso di cedimento alle pretese operaie in violazione della condotta concordata: cfr. F. CARNELUTTI, *Le associazioni padronali di resistenza e le cambiali in bianco*, Riv. Dir. Comm., 1909, I, pag. 547; L. BARASSI, *Appendice al Trattato teorico-pratico di Diritto civile*, (Del contratto di locazione) di G. BAUDRY-LACANTINERIE, A. WAHL, vol. II, parte II, Milano

zione che l'organizzazione stabile degli interessi contrapposti fosse preferibile agli scoppi di violenza spontanea e disorganica generati dallo sfruttamento salariale<sup>(37)</sup>. Di un vero e proprio riconoscimento del ruolo del sindacato e della contrattazione collettiva si potrà parlare con la costituzione – durante il secondo governo Giolitti – dell'Ufficio del Lavoro e poi del Consiglio Superiore del Lavoro<sup>(38)</sup>, in un contesto in cui, dopo il lento avvio burocratico, la magistratura probivirale aveva già iniziato produrre, attorno ai fenomeni collettivi, una giurisprudenza di scandalosa creatività<sup>(39)</sup>.

4. – La rilevanza sociale acquisita, nel decennio a cavallo dei due secoli, dalla contrattazione collettiva delle condizioni di lavoro è confermata dall'impegno appassionato della dottrina, che incominciava proprio allora a dedicarsi alla sua configurazione giuridica; il cenacolo dottrinale più

---

s.d. (ma precedente al 1913), pag. 599 e segg.; per un riepilogo di tutte le questioni civilistiche relative allo sciopero, cfr. A. DE ANGELIS, *Lo sciopero nel diritto civile*, estratto dal *Filangieri*, 1919, pagg. 26-28. Sulla mutua costituita per iniziativa della Lega industriale torinese, si veda *Riv. Dir. Comm.*, 1912, I, pagg. 470-471.

(37) Con la precisazione che “Non è il caso di glorificare acriticamente questo nuovo corso né di sostenere che esso, dal codice Zanardelli in poi, sia riuscito a conformare limpidamente l'atteggiamento del legislatore e delle istituzioni rispetto ai problemi del lavoro industriale e contadino: in realtà il disegno non era generalmente condiviso e, per conseguenza, le strumentazioni concrete per dargli attuazione finirono per essere condizionate dai patteggiamenti fra le forze politiche, tanto da risultare talvolta insufficientemente prescrittive per la magistratura, che ne diede interpretazioni incerte e contraddittorie”: così, L. CASTELVETRI, *Il diritto del lavoro delle origini*, op. cit., pag. 155.

(38) L. BARASSI, (*Il contratto di lavoro nel diritto positivo italiano*, op. cit., 2ª ed., II vol., (1917), pag. 53, nota 5), riteneva che gli articoli 8 e 9 della legge sull'Ufficio del lavoro confermassero tale riconoscimento anche sul piano del diritto positivo: dagli artt. 8 e 9 della legge 29 giugno 1902, n. 246, *portante la istituzione di un Ufficio del lavoro presso il Ministero d'agricoltura, industria e commercio*, desumeva altresì il riconoscimento statutale del monopolio sindacale del collocamento (ivi, pag. 55, nota 3 e pag. 56, nota 1), mentre riconduceva all'art. 1123 del codice civile, il riconoscimento della piena legittimità dei patti interni tra i soci del sindacato e degli accordi collettivi tra le parti contrapposte. Sull'esperienza consiliare, si cfr. U. ROMAGNOLI, *Per uno studio sul contratto collettivo: il contributo del consiglio superiore del lavoro*, in *Riv. Trim. Dir. Proc. Civ.*, 1969, pag. 466 e segg.; Id., *La IX sessione del consiglio superiore del lavoro. Per una storia del diritto sindacale in Italia*, in *Studi storici*, 1971, pag. 356 e segg.; V. GALLOTTA, a cura di, *Cultura e lavoro nell'età giolittiana*, Napoli, 1989; P. PASSANITI, *Filippo Turati giustavorista. Il socialismo nelle origini del diritto del lavoro*, Lacaita, Manduria-Bari-Roma, 2008, pag. 96 e segg.

(39) La magistratura dei probiviri istituita durante il primo governo Giolitti, nel 1893, aveva iniziato effettivamente a funzionare solo nel 1898.

Ricorda G. GIOLITTI, *Memorie della mia vita*, Milano, 1967, pag. 120 e segg.: “Io consideravo insomma che, dopo il fallimento della politica reazionaria, noi ci si trovasse all'inizio di un nuovo periodo storico, e che ognuno che non fosse cieco doveva ormai vederlo. ... Il moto ascendente delle classi operaie si accelerava sempre più, ed era moto invincibile, perché comune a tutti i Paesi civili e perché poggiava sui principi dell'eguaglianza fra gli uomini. ... dovere degli amici delle istituzioni era di persuadere quelle classi ... non con le chiacchiere ...

avanzato e precoce su questi temi fu la *Rivista di Diritto Commerciale* di Sraffa e Vivante, che dalla fondazione, nel 1903, accolse una polifonica discussione tra punti di vista modernisti e passatisti <sup>(40)</sup>. Dopo il contributo fondamentale di Giuseppe Messina, del 1904, uscì nel 1906 – su commissione dell'Ufficio del Lavoro, il *Massimario della giurisprudenza dei probiviri*, con impareggiabili *Introduzione ordinamento e chiose* di Enrico Redenti; nel 1907, l'opera monografica di Alberto Galizia. E, nel 1915-1917, la seconda edizione del trattato di Lodovico Barassi sul contratto di lavoro, che, anche in materia di sciopero e concordati, realizza l'inquadramento sistematico di tutto ciò che in materia si potesse dedurre dal diritto scritto e da quello vivente, anche e soprattutto, nella giurisprudenza probivirale, ben più matura e diffusa rispetto alla data della prima edizione, nel 1901 <sup>(41)</sup>.

Del resto, la pratica concordataria si era via via sviluppata persino in territori del Paese non ancora raggiunti dall'industrializzazione e – secondo Alberto Galizia – doveva ritenersi assai più diffusa e capillare di quanto registrato dalle statistiche ufficiali, soprattutto perché molto spesso, come alle sue prime origini, essa si manifestava, anche senza formalità, per chiude-

---

ma coi fatti, che dalle istituzioni attuali esse potevano sperare assai più che dai sogni avvenire, e che ogni loro legittimo interesse avrebbe trovato tutela efficace negli attuali ordinamenti politici e sociali”.

<sup>(40)</sup> A. ASCOLI, *Sul contratto collettivo di lavoro*, in *Riv. Dir. Comm.*, 1903, I, pag. 99; C. LESSONA, *La giurisdizione dei probiviri rispetto al contratto collettivo di lavoro*, ivi, 1903, I, pag. 224 e segg., pag. 224; G. MESSINA, *I concordati di tariffa nell'ordinamento giuridico del lavoro*, ivi, 1904, I, pag. 458, ora in *Scritti giuridici. IV. Scritti di diritto del lavoro*, Milano, 1948; a commento di giurisprudenza ordinaria, G. PACCHIONI, *Un nuovo caso di gestione degli affari altrui*, nota a Cass. Torino, 51 dicembre 1904, ivi, 1905, pag. 52; E. REDENTI, *Contratto “cumulativo” di lavoro e licenziamento*, nota a Appello Napoli, 7 agosto 1906, ivi, 1907, II, pag. 145; A. SRAFFA, *Contratto collettivo e licenziamento*, nota a Cass. Roma, 11 maggio 1912, ivi, 1912, II, pag. 666. R. MONTESORI, *Sui contratti di tariffa*, recensione a Rundstein, *Die Tarifverträge im französischen Privatrecht*, Leipzig, 1905, ivi, 1906, I, pagg. 277-283; S. PEROZZI, *Il silenzio nella conclusione dei contratti*, ivi, 1906, I, pagg. 509-524; F. CARNELUTTI, *Il diritto di sciopero e il contratto di lavoro*, ivi, 1907, I, pagg. 90-95; Id., *Le associazioni padronali di resistenza e le cambiali in bianco*, ivi, 1909, I, pagg. 546-555; E. VIDARI, *Difese contro gli scioperi*, ivi, 1908, pag. 10; E. REDENTI, *Sul diritto di sciopero e sul concetto di interesse professionale*, ivi, 1909, I, pag. 20 e segg., ora in *Scritti e discorsi giuridici*, op. cit., vol. II, pagg. 675-691; F. CARNELUTTI, *Sulla capacità a stare in giudizio dei sindacati professionali in Francia*, ivi, 1910, I, pag. 993 e segg.; Id., *Clausole a favore dei lavoratori nei capitolati di appalto di opere pubbliche*, ivi, 1910, I, pag. 732; E. REDENTI, *La riforma dei probiviri*, ivi, 1910, I, pag. 639; E. VIDARI, *Sciopero e forza maggiore*, ivi, 1911, II, pag. 940; L. BARASSI, *Consuetudine e contratto di lavoro*, ivi, 1912, II, pagg. 593-600; Id., *Ancora sul licenziamento collettivo di operai scioperanti e non scioperanti*, ivi, 1913, I, p. 34 ss.; P. BONFANTE, *L'azione autonoma del condominio*, ivi, 1913, II, pagg. 882-889; A. SRAFFA, *Sulla natura giuridica dei sindacati*, ivi, 1914, II, pagg. 845-854.

<sup>(41)</sup> Su sciopero e coalizione, L. BARASSI, *Il contratto di lavoro nel diritto positivo italiano*, Società Editrice Libreria, Milano, 1915, I, pag. 15 e pag. 692 e segg.

re una fase di protesta e riprendere il lavoro sulla base della pattuizione di nuove tariffe tra rappresentanti dei padroni e degli operai <sup>(42)</sup>.

Confermava Barassi, a un decennio di distanza, che a prescindere dalla maggiore o minore giustificazione dello sciopero o delle responsabilità delle parti nell'aver aperto il conflitto, "l'accordo finale è ... la pietra che copre il passato", disciplinando in via transattiva le responsabilità e, per lo più, cancellandole, così da agevolare "il mantenimento de' buoni rapporti tra le parti" <sup>(43)</sup>, configurandosi il concordato come rinuncia a far valere le proprie pretese sul piano giuridico interindividuale.

L'evidente consolidamento della contrattazione del salario e la crescente popolarità della pratica si collegavano non solo al contesto politico-economico, ma anche alla giurisprudenza delle magistrature industriali, specificamente originale proprio in questa materia. Infatti, sebbene, a rigor di legge, le giurie probivirali avessero una competenza limitata alla composizione delle liti individuali in ordine al contratto tra operaio e industriale, esse non potevano che prendere posizione sui fenomeni collettivi ogni volta che la soluzione della controversia coinvolgesse gli effetti giuridici dello sciopero o del concordato di tariffe sul contratto e sul rapporto individuale di lavoro oppure riguardasse la funzione e gli effetti giuridici del vincolo derivante dal concordato tra lavoratore e associazione sindacale <sup>(44)</sup>.

L'audacia dei principi enunciati dai probiviri, dipendeva direttamente dalla composizione professionale delle giurie, dal criterio di giudizio e dalla funzione sociale e paralegislative ad essi assegnati dalla legge istitutiva <sup>(45)</sup>,

---

<sup>(42)</sup> A. GALIZIA, *Il contratto collettivo di lavoro*, Napoli, Piero, 1907, pag. 18: "nel mezzogiorno d'Italia accade spesso che si svolgano sotto i nostri occhi, sebbene inavvertite, stipulazioni di contratti collettivi, quando, in seguito ad uno sciopero, si riuniscono rappresentanti di operai e di imprenditori, per stabilire le condizioni future del lavoro".

<sup>(43)</sup> "Cosicché di fatto è consuetudine invalsa quella per cui i danni dello sciopero – qualunque sia la loro ragionevolezza – siano rischio dell'impresa", L. BARASSI, *Il contratto di lavoro*, op. cit., 2<sup>a</sup> ed., I, vol., pagg. 604-605. "I concordati che segnano la ripresa del lavoro" coprono anche le scorrettezze "per desiderio e bisogno di pace; ed è bene che sia così, che ancora una volta la vita provveda a temperare e adattare il diritto", *ivi*, pag. 87. Si veda anche, *ivi*, pag. 111, nonché, pag. 83, quanto alla responsabilità contrattuale per lo sciopero: "in pratica non si fa mai questione di applicazione di quella responsabilità ... la conciliazione cala un velo sul passato e non se ne riparla più. Perché dunque ammettere un diritto che non risponde alla realtà concreta?". Cfr. altresì, S. CAPRIOLI, *Redenti giurista empirico*, op. cit., pag. 32 e segg.

<sup>(44)</sup> Del tutto coerentemente con la determinazione legale della loro competenza, afferma Redenti, "sempreché i concordati (che pur hanno entità giuridica distinta dai contratti di lavoro) fossero legittimamente entrati a far parte costitutiva di contratti o ad influire sul loro regolamento", E. REDENTI, *Massimario della giurisprudenza dei probiviri*, Roma, 1906, pag. 68.

<sup>(45)</sup> Rinvio, anche per questa materia, alle argomentazioni ricostruttive e alla bibliografia di cui al capitolo IV del mio, *Il diritto del lavoro delle origini*.

intenzionalmente preordinati <sup>(46)</sup> alla produzione di una giurisprudenza sensibile alla realtà sociale dei rapporti di lavoro in fabbrica – che il legislatore sapeva di non conoscere – e, come tale, in grado di recepirne la caratterizzazione essenzialmente collettiva e di spianare il percorso di una futura legislazione.

Sorvolando, qui, sulla gestazione, la struttura, le funzioni dell'istituto probivirale <sup>(47)</sup>, nonché sulle critiche alla spregiudicatezza metodologica dei principi formulati, basti dire che l'applicazione delle regole concordatarie nella soluzione delle liti amplificò il convincimento della loro intrinseca giuridicità sia presso le categorie interessate sia nella dottrina e ciò si verificò a dispetto degli indiscutibili difetti della legge e della disomogenea diffusione territoriale e industriale dell'istituto probivirale <sup>(48)</sup>, che pure hanno spesso suscitato un giudizio storico di irrilevanza dell'esperienza <sup>(49)</sup>.

Vero è che talvolta – osservava Redenti <sup>(50)</sup> – se le esigenze della pratica e i principi umanitari urtavano contro il principio della santità del contratto, esse “hanno fatto prevalere quelli su questo, ricorrendo ad un concetto di ordine pubblico, di *boni mores*, alquanto più lato del concetto comunemente accolto”; tuttavia, le loro decisioni “presentano un interesse tanto maggiore per lo studio del diritto civile, se le si considerino come fenomeno fisiologico”. Ma anche a volerle considerare come fenomeno pato-

---

<sup>(46)</sup> Insisto sull'avverbio, a mente dei dibattiti parlamentari e dell'amplessima letteratura d'epoca in materia, su cui ho altrove riferito e ragionato: soprattutto, capp. I, IV e VI di *Il diritto del lavoro delle origini*, op. cit.

<sup>(47)</sup> P. CALAMANDREI, *Il significato costituzionale delle giurisdizioni d'equità*, discorso inaugurale dell'a.a. dell'Istituto Cesare Alfieri, letto il 21 novembre 1920, ora in *Opere giuridiche*, Napoli, 1968, vol. III, pagg. 3-51.

<sup>(48)</sup> La loro giurisprudenza veniva diffusa attraverso massimari, tra i quali quello di Redenti è superiore a tutti; ad uso dei pratici o divulgativi quelli di: C. CONTINI, *Manuale della giurisprudenza del lavoro istituita dai Collegi dei probiviri di Milano*, Milano, 1903; A. MAFFI, *Guida dei probiviri per le industrie*, Milano, 1899; E. BUGNI, *Massimario della giurisprudenza dei Probiviri, dei Tribunali e di Corti in questioni di lavoro*, Milano, 1907; L. EUSEBIO, *Dizionario di giurisprudenza probivirale sul contratto di lavoro*, Torino, 1909; P. PREMOLI, *Manuale dei probiviri ad uso degli operai*, Firenze, 1909; dal 1904, il Bollettino dell'Ufficio del lavoro iniziò a pubblicare un massimario di decisioni probivirali che, in seguito, furono raccolte in UFFICIO DEL LAVORO, *Il Probivirato in Italia nel quinquennio 1906-1910*, a cura di A. Maroni, Roma, 1911. Tra i periodici: *Il Monitore dei tribunali*, di E.A. Porro e, in parte, lo stesso *Il contratto di lavoro*, (*Gli infortuni sul lavoro*), Rivista di giurisprudenza e legislazione sociale diretta dall'avvocato Nilo Verona-Positano.

<sup>(49)</sup> Per un riepilogo delle critiche o della svalutazione dell'esperienza probivirale, rinvio al mio, *Il diritto del lavoro delle origini*, capp. I, III, IV, VI.

<sup>(50)</sup> Ordinando in sistema, nel *Massimario*, il diritto del lavoro detto dalle giurie tra il 1898 ed il 1905.

logico, conclude il massimatore, “discendono pur sempre, sia pure pel tramite di una interpretazione rifiutabile, da un concetto, che è nel nostro diritto”<sup>(51)</sup>. E non c’è dubbio che la disciplina del rapporto di lavoro e, per quello che qui specificamente interessa, la configurazione giuridica del contratto collettivo elaborate dai giudici industriali interpretando realisticamente le norme del codice vigente, abbia fornito al legislatore del 1942 tutti i materiali da rifondere nel libro V, con lessico debitamente ripulito dalle proprietà accidentali della grammatica probivirale<sup>(52)</sup>.

Il debito delle prime costruzioni scientifiche del contratto collettivo verso la giurisprudenza dei probiviri si documenta da sé per la frequenza dei richiami e per l’esplicito, insistito, unanime riconoscimento del loro ruolo<sup>(53)</sup>: ciò che la dottrina giuslavoristica e storico-giuridica non è riuscita ad assimilare compiutamente allora, e che spesso quella attuale disconosce, è il fondamento schiettamente giuspositivo e ordinamentale della regola dell’inderogabilità individuale del contratto collettivo, che le giurie enunciarono per prime, semplicemente perché ne riconoscevano la

---

<sup>(51)</sup> E. REDENTI, *Massimario*, pag. 68. Analoghe considerazioni in L. BARASSI, op. cit., 2<sup>a</sup> ed., I e II vol, *passim*. Ma già nell’edizione del 1901, Barassi aveva aggiunto tardivamente un paragrafo sulla magistratura industriale, descrittivo della loro funzione “grave e scabrosa”, che la legge le affidava; non la creazione del diritto dell’avvenire, come auspicava Tartufari, ma applicazione di regole già desumibili dal diritto scritto, “e cioè col lavoro della logica giuridica e coi principi generali del codice” (pag. 811): cfr. G. PERA, “*Il contratto di lavoro*” di L. Barassi e la giurisprudenza dei probiviri, in M. NAPOLI, a cura di, *La nascita del diritto del lavoro*, op. cit., pagg. 105-109.

<sup>(52)</sup> Senza, perciò, che si possa ascrivere alla legge Rocco il principio dell’inderogabilità del contratto collettivo: da ultimo, ancora, S. CAPRIOLI, *Interpretazione di Francesco Santoro-Passarelli*, Relazione introduttiva al Seminario “*Francesco Santoro-Passarelli e autonomia collettiva. Prima e dopo*”: “Vorrei illudermi di aver lenito quei sentimenti dolorosi e di non essere più il solo, dopo la morte di Ugo Natoli, a ritenere che di nulla dobbiamo liberarci, giacché quel peccato non macchiò all’origine il diritto del lavoro italiano. Una disciplina che aveva ben raggiunto e superato la maggiore età, quando nel regno d’Italia irruppe le squadre degli Hyksos – per dirla con il senatore Croce –”, che rinvia anche ai suoi, *Redenti giurista empirico*, introduzione alla ristampa anastatica di E. Redenti, *Massimario della giurisprudenza dei probiviri* (Roma, 1906), Torino, 1992; *Satura lanx 28 Leggendo un libro di Franco Cipriani*, in *Rivista di diritto processuale*, 1993, pagg. 1184-1195; *La malattia di Augusto Finestauri*, negli *Scritti in onore di Elio Fazzalari*, I, Milano 1993, pagg. 155-171; recensione a Laura Castelvetti, *Il diritto del lavoro delle origini*, in *Rit. It. Dir. Lav.*, 1995, pagg. 140-145; *Questione di paternità*, in *Lav. Dir.*, 1995, pagg. 385-404; *Alfabeto dei giuristi e alfabetizzazione dei cittadini (Un processo sospeso)*, in *Scritti in onore di Giorgio Badiali*, II, Perugia, 2007, pagg. 113-119; *Contributi della stratigrafia*, in *Scritti in onore di Carmine Punzi*, Torino 2008, pag. 3404 e nota 34.

<sup>(53)</sup> Dunque, assumevano direttamente la responsabilità del giurista, semplificando il diritto, componendo in ordine la farragine legislativa, la giurisprudenza e le consuetudini, onde desumerne “un sistema logico di principi, di regole e di eccezioni”; secondo la direttiva di C. VIVANTE, *La penetrazione del socialismo nel diritto privato*, in *Critica sociale*, 1902, pag. 347; *Id.*, *I difetti sociali del codice di commercio*, in *La riforma sociale*, 1899, pag. 38.

coessenzialità alla funzione uniformatrice dei salari in vista della quale era nata la pratica concordataria, in coerenza con i principi dell'autonomia negoziale <sup>(54)</sup>.

Anche a mio parere, pertanto, “Il principio portante dell'intero diritto sindacale, quello che giustifica l'efficacia diretta della norma collettiva sul rapporto individuale di lavoro, poi transitata nel regolamento attuativo della legge Rocco (art. 54 r. d. 1130/1926) e nell'art. 2077 Cod. Civ. 1942, deve la sua originaria formulazione alla produzione paralegislativa della giurisprudenza industriale, nell'ambito del contesto culturale dell'epoca liberale”. Si può quindi mettere in discussione che essa abbia avuto origine nel periodo corporativo <sup>(55)</sup>.

5. – I magistrati industriali usavano lo stesso linguaggio dei padroni e degli operai, perché la legge istitutiva ne pretendeva la struttura elettiva paritaria, in rappresentanza delle rispettive categorie, proprio perché queste conoscevano intimamente gli usi e le pratiche dell'ambiente, del luogo e dell'industria da applicare nella soluzione delle controversie. Ciò nondimeno, come ho detto, essi applicavano il diritto dei codici, ricercando la comune intenzione delle parti del rapporto controverso ricorrendo all'art. 1131, onde, se la dichiarazione era incerta o inesistente, come spesso accadeva, interpretavano il contratto nel senso in cui potesse produrre qualche effetto (art. 1132), facendo ricorso al criterio equitativo e agli usi, secondo la direttiva contenuta nella legge (art. 1124).

Per questa via dunque, se risultava in giudizio *la volontà dei gruppi sti-*

---

<sup>(54)</sup> S. CAPRIOLI, *Redenti giurista empirico*, op. cit., pag. 9 e segg., ricostruisce il mosaico normativo che accreditava già allora la consanguineità strutturale della contrattazione per gruppi rispetto ai principi dell'autonomia contrattuale e che consente di riconoscerne la paternità alla giurisprudenza probivirale.

<sup>(55)</sup> Secondo L. BARASSI, la diretta cognizione degli usi professionali e locali, in concorso col criterio equitativo delle giurie probivirali, avrebbero potuto più duttilmente “giustificare la legittimità e l'efficacia dei concordati”, in *Il contratto di lavoro*, op. cit., 2<sup>a</sup> ed., pag. 285, nota 5, ove è riportato l'assunto fatto proprio da Prob. Milano, legno, 3 marzo 1915, in *Boll. uff. lav.*, 1916, pag. 96, nonché nel § intitolato: *Come le fonti ora ricordate* (volontà individuale e collettiva, legge, usi ed equità) *operino sul contenuto del contratto di lavoro*, pagg. 302-350. La citazione di cui al testo è tratta da, L. CASTELVETRI, *La costruzione scientifica del diritto del lavoro*, in *Trattato di diritto del lavoro* diretto da Mattia Persiani e Franco Carinci, vol. I, a cura di M. PERSIANI, *Le fonti del diritto del lavoro*, Padova, 2010, pagg. 3-61. Implicitamente conforme all'opinione qui espressa, G. GIUCNI, *La funzione giuridica del contratto collettivo*, in AIDLASS, *Il Contratto collettivo di lavoro*, Milano, 1968, pag. 33; *contra* G. CHEZZI, *Intervento*, ivi, pag. 163, che, appunto, considera “screditata” la norma di cui all'art. 2077 Cod. Civ., così come G. VARDARO, *Le origini dell'articolo 2077 Cod. Civ. e l'ideologia giuridico-sindacale del fascismo*, in *Materiali per una storia della cultura giuridica*, X, 2, 1980, pag. 461 e segg.; *Id.*, *L'inderogabilità del contratto collettivo e le origini del pensiero giuridico-sindacale*, in *Giorn. Dir. Lav. Rel. Ind.*, 1979, n. 169.

*pulanti di dettare una disciplina uniforme* <sup>(56)</sup> *dei rapporti fra mano d'opera e capitale*, le Giurie adottavano come regola di soluzione quella disposta dal contratto collettivo, configurandone in varie guise la fisionomia: come modulo generale di contratto, come contratto per adesione, come contratto complesso, come contratto continuativo. Denominandolo, di volta in volta, *concordato* o *contratto di tariffe* o semplicemente *tariffa*, ulteriormente specificandosi che esso può riguardare una intera *classe* (come *categoria* di lavoratori o imprenditori) o un' *arte* (da intendersi talvolta per *mestiere*) o un' *industria* tutta quanta (come omologo di classe o ramo di industria), assumendo, in tal caso, anche la denominazione di *convenzione generale*, da intendersi come contratto territoriale di categoria.

Sull'obbligatorietà del concordato collettivo rispetto ai singoli appartenenti ai gruppi contraenti non c'erano perplessità, dovendosi ad esso riconoscere la qualità di stipulazione *tra gruppi di operai e industriali su determinate norme, perché entrino obbligatoriamente a far parte dei contratti di lavoro stipulati o da stipularsi tra di loro*, influenzando sui rapporti *come fonti del loro regolamento* <sup>(57)</sup>.

Alcune decisioni affermano l'obbligatorietà delle tariffe per tutta l'industria (come categoria o classe), travalicando con varia argomentazione l'ostacolo degli artt. 1123 e 1130 cod. civ., per il quale il contratto è legge solo per "coloro che li hanno fatti" e "non pregiudicano né giovano ai terzi" <sup>(58)</sup>.

L'effetto rispetto al terzo, estraneo ai gruppi stipulanti, si giustifica in forza di un *mandato tacito al gruppo*, o anche ricostruendo l'effetto come discendente da una *stipulazione a vantaggio di terzo* (ex art. 1120, c. 2) ovvero da una *gestione utile d'affari*.

Talora, pur affermando, in linea di principio, che i contratti collettivi non *potrebbero essere ritenuti vincolanti per l'industriale o l'operaio che non li abbiano sottoscritti*, (ritenevano che essi) *possono tuttavia essere validamente invocati anche da costoro, in quanto in essi sia riconosciuta e sanzionata una consuetudine vigente in una data arte o classe*. Il concordato, in mancanza di accordi speciali, *tiene luogo di contratto di lavoro, poiché consacra le consuetudini locali dell'industria*

Una notissima sentenza dei probiviri milanesi afferma che il concordato per industria tra operai panattieri e industriali, *considerandosi di pubblico interesse, fa stato anche per gli operai che non l'hanno sottoscritta*. E sempre per lo stesso collegio, con riguardo al rinnovo di una precedente stipulazione

<sup>(56)</sup> Probiviri Milano, 18 dicembre 1901, nonché 27 febbraio 1901, rispettivamente in *Monitore dei Tribunali*, 1902, pagg. 257 e 1901, pag. 217.

<sup>(57)</sup> E. REDENTI, *Massimario*, op. cit., pag. 90.

collettiva, *la nuova tariffa deve sempre applicarsi quantunque non sia intervenuta un'esplicita accettazione scritta o orale.*

Il fondamento dell'efficacia soggettiva generale viene anche giustificato con riferimento all'equità che pervade il diritto dei contratti (*ex art. 1124*): così, ad esempio, si dice che *la tariffa è equa*, ovvero che *corrisponde ad equità uniformarsi alla tariffa* o, ancora, che *il criterio equitativo, cui devono ispirarsi i probiviri, impone l'osservanza della tariffa*. Nonché, a ulteriore sostegno, si dice che *tale osservanza generalizzata, consente al concordato di realizzare la propria funzione economico-sociale di regolazione della concorrenza, a garanzia degli interessi comuni in base ai quali gli stipulanti hanno inteso disporre, parificando la misura delle mercedi e dell'orario di lavoro*. E ancora specificando che solo in tal modo può esplicarsi, *entro la cerchia dei lavoratori e in quella degli industriali, una concorrenza corretta* e non spregiudicata, al ribasso o basata sullo sfruttamento del lavoro.

Altrove, si fonda la obbligatorietà generale *sul principio maggioritario* o anche perché, con limpida e non formalistica applicazione del diritto dei contratti, *il concordato garantisce l'eguaglianza tra i contraenti*.

Quanto poi alla deroga individuale della norma concordataria comune (per essi efficacia intensiva) *non può essere ritenuta efficace perché viziata dal difetto di pieno consenso da parte degli operai, indotti a subirla dalla tema di immediato licenziamento*.

L'effetto integrativo del concordato sul contratto individuale, si giustificava anche a partire dalla configurazione commercialistica del contratto di lavoro e del concordato collettivo, dalla quale risultava rovesciata la gerarchia delle fonti integrative: gli usi mercantili, infatti, per l'art. 1 del codice di commercio, in assenza di disposizioni commerciali, prevalevano sul diritto civile comune; dunque anche quest'ultimo, compresa la regola dell'art. 1124 cod. civ., diveniva applicabile solo in mancanza di essi<sup>(58)</sup>.

Il ragionamento interpretativo, in sostanza, si fondava sul presupposto che, *se il fine voluto dai gruppi stipulanti era inteso a parificare i salari e gli orari onde equilibrare i rapporti di forza sul mercato del lavoro* (come erano parificati di fatto i prezzi delle merci secondo le mercuriali del luogo di stipulazione), *quel prezzo del lavoro si applicava a tutti gli individui della categoria*, ancorché non partecipanti alla stipulazione, e *anche in contrasto con i contratti individuali derogatori*.

Nel 1934, Francesco Santoro-Passarelli, nel fare lezione a funzionari

<sup>(58)</sup> Mi avvalgo, per questa rappresentazione sintetica dei principi più rilevanti enunciati dalle giurie, oltre che delle massime raccolte da Redenti, dalle sue chiose e da quelle, in particolare, elaborate da Severino Caprioli in vista del suo contributo su *Questioni di paternità*.

<sup>(59)</sup> S. CAPRIOLI, *Redenti giurista empirico*, op. cit.

sindacali, affermava che “Il contratto collettivo (e dunque si riferiva alla produzione corporativa) rappresenta l’ultimo stadio di un’evoluzione, affermatasi, ad opera della giurisprudenza probivirale, pure in Italia, grazie anche all’elasticità dell’art. 1124 del nostro codice civile, che ha adempiuto a una specifica funzione di grande importanza nella deficiente disciplina del contratto di lavoro”<sup>(60)</sup>. Con sintesi esatta, la citazione riassume il ruolo fondamentale della giurisprudenza dei probiviri nella formazione delle regole disciplinari del lavoro subordinato<sup>(61)</sup>.

---

<sup>(60)</sup> F. SANTORO-PASSARELLI, *Il diritto civile nell’ora presente e le idee di Vittorio Polacco* (1933), rist. *Saggi di diritto civile I*, Napoli 1961, pagg. 65-72 citato nella Relazione introduttiva di S. CAPRIOLI, *Interpretazione di Francesco Santoro-Passarelli*, al Seminario “*Francesco Santoro-Passarelli e autonomia collettiva. Prima e dopo*”, ove, in nota 61, ulteriori rinvii a riferimenti, nelle opere di F.S.P., al ruolo svolto dalla giurisprudenza probivirale.

<sup>(61)</sup> Concludo osservando (e citando Sabino CASSESE, *Che la storiografia della cultura giuridica si conceda un benefico letargo*, in *Riv. Trim. Dir. Pubbl.*, 1990, pag. 1158) che l’opinione critica – ovviamente legittima – su questa opzione ricostruttiva (soprattutto, G. CAZZETTA, *Il diritto del lavoro e l’insostenibile leggerezza delle origini*, ora in *Scienza giuridica e trasformazioni sociali*, Milano, 2007, pagg. 291-327) non si fonda sulla disamina paziente dei suoi particolari, sulla contestazione di cose, fatti o opinioni documentati, ma sembra concentrarsi su cause e contro-cause che li avrebbero determinati, scovandole nel retropensiero, nelle riserve mentali, nelle opinioni occulte dei protagonisti (politici, giudici, legislatori o dottori).